

OGGETTO: **AMMORTIZZATORI SOCIALI E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI “FIGURATIVI” AI FINI PENSIONISTICI**

Considerato il massiccio e diffuso ricorso agli ammortizzatori sociali conseguente alla pandemia da COVID-19, giova precisare quanto segue circa l’accredito dei contributivi previdenziali per i periodi interessati dalle integrazioni salariali e il loro riflesso sul trattamento pensionistico.

Tali periodi, coperti dai cd contributi “figurativi” (non realmente versati, cioè, dal datore di lavoro e dal dipendente), sono:

- 1) accreditati d’ufficio dall’INPS sul conto assicurativo di ogni persona interessata, senza che questa debba presentare apposita domanda;
- 2) **calcolati sul valore retributivo considerato per il calcolo dell’integrazione salariale, ossia sulla retribuzione “normale” del lavoratore** (“... il contributo figurativo è **calcolato sulla base della retribuzione globale** cui è riferita l’integrazione salariale”; art. 6, comma 1, d.lgs. n. 148/2015 – CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015);
- 3) sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione (circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197 – CONFIMI RAVENNA NEWS 24/2015).